

Codice A1012A

D.D. 26 febbraio 2021, n. 97

**Associazione "PRO Natura Torino" con sede in Torino in Via Pastrengo n. 13. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 97/A1012A/2021**

**DEL 26/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** Associazione "PRO Natura Torino" con sede in Torino in Via Pastrengo n. 13. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione "PRO Natura Torino" con sede in Torino in Via Pastrengo, 13 Torino, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;

l'Assemblea dei soci in data 17/07/2020, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 32526 a rogito Dott. Salvatore BARBAGALLO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato all'ufficio di Torino DP II in data 27/07/2020 al n. 29109 serie 1T;

Vista l'iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 167;

dato atto che il Settore Politiche per le Famiglie Minori e Giovani con Determinazione Dirigenziale n. 1442/A1419A/2020 del 23/11/2020 ha provveduto ad iscrivere l'Associazione in oggetto nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Ufficio decentrato di Torino;

considerato che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto della Associazione di Promozione Sociale Pro Natura Torino APS con sede in via Pastrengo, 13 Torino.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi  
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "Pro Natura Torino APS"

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., al D.P.R. 361/2000, l'Associazione di Promozione Sociale "Pro Natura Torino APS".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. Pro Natura Torino APS ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.
5. La durata di Pro Natura Torino APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

### Art. 2

#### Scopi e finalità

1. Pro Natura Torino APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Ritenendo che l'ambiente naturale sia un patrimonio comune di tutti gli esseri viventi (presenti e futuri), ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la difesa da ogni alterazione dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed il miglioramento dell'ambiente di vita dell'uomo in particolare.
2. Pro Natura Torino APS persegue le seguenti specifiche finalità:
  - diffondere e favorire la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali con tutti i mezzi legali;
  - ottenere una protezione adeguata delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi ed una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente;
  - operare per un miglioramento dell'ambiente urbano, tenendo conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo e quindi dei valori storici dei centri abitati;
  - contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso;
  - favorire il collegamento nazionale ed internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse mete che l'Associazione si propone;
  - pubblicare un periodico informativo ed eventualmente pieghevoli, opuscoli o libri che trattino tematiche specifiche riferite ai settori di interesse dell'Associazione.

### Art. 3

#### Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, Pro Natura Torino APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

*Paolo Maria Camparini*

*[Signature]*

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

1-bis. Pro Natura Torino APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, Pro Natura Torino APS intende svolgere:

- convegni e seminari su tematiche ambientali;
- partecipazione a manifestazioni in difesa del territorio e dell'ambiente;
- partecipazione a momenti di sensibilizzazione pubblica in ambiti diversi;
- attività didattiche a carattere ambientale nelle scuole e in altri ambiti;
- pubblicazione di un notiziario periodico, opuscoli, libri, cartine e materiale multimediale per promuovere la conoscenza delle finalità associative, dei progetti e delle varie attività svolte;
- curare l'aggiornamento della propria biblioteca sociale;
- recupero e manutenzione di itinerari pedonali;
- stipule di convenzioni per uso di strutture pubbliche per attività inerenti gli scopi statutari;
- predisposizione di progetti su bando;
- indizione e partecipazione a iniziative di raccolta fondi a sostegno delle varie attività;
- acquisti di terreni interessanti dal punto di vista naturalistico;
- attività sociali: passeggiate, gite, viaggi, proiezioni, iniziative ricreative, visite a istituzioni culturali quali mostre e musei;
- rapporti e collaborazioni con le altre associazioni ambientaliste;
- interventi in merito ai piani regolatori comunali e a progetti edificatori in generale;
- partecipazione ai progetti legislativi riferiti all'ambiente e agli animali;
- partecipazione in seno ai consigli direttivi dei parchi nazionali e regionali;
- partecipazione a consulte e commissioni di Comuni, Province e Regione;
- proposte nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;
- azioni legali connesse ai fini statutari.



3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte da Pro Natura Torino APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da Pro Natura Torino APS soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Pro Natura Torino APS, di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. Pro Natura Torino APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

7. Pro Natura Torino APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del

Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### Art. 4

##### Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio di Pro Natura Torino APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

2. L'esercizio sociale di Pro Natura Torino APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di Pro Natura Torino APS almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate di Pro Natura Torino APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5

##### Soci

1. Pro Natura Torino APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – decreto Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci di Pro Natura Torino APS è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci Ordinari;
- Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni.

4. L'adesione a Pro Natura Torino APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### Art. 6

##### Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al

Paolo Maria Campari



presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di Pro Natura Torino APS. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi di Pro Natura Torino APS;

- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno di Pro Natura Torino APS sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio di Pro Natura Torino APS.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di Pro Natura Torino APS ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:

- di frequentare la sede sociale e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di Pro Natura Torino APS;

- di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;

- di accedere alle cariche associative;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi di Pro Natura Torino APS;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art. 8**

##### **Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione a Pro Natura Torino APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori

oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### Art. 9

##### Organi di Pro Natura Torino APS

Sono organi di Pro Natura Torino APS:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### Art. 10

##### Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano di Pro Natura Torino APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, oppure da uno dei due vicepresidenti, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

#### Art. 11

##### Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

*Paolo Maria Campese*

*[Signature]*

- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva il regolamento e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
  - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 12**

##### **Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento di Pro Natura Torino APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in seconda convocazione. La decisione è deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 13**

##### **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo di Pro Natura Torino APS è composto da un minimo di sette sino a un massimo di tredici consiglieri scelti tra i soci, che rimangono in carica 1 anno. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, i vicepresidenti, e il segretario. Nomina inoltre il tesoriere, che può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Direttivo, ha solo funzione consultiva.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di Pro Natura Torino APS e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede

tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Pro Natura Torino APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività di Pro Natura Torino APS;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire un Comitato tecnico e specifiche Commissioni cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, nonché affrontare e approfondire specifici temi legati agli scopi istituzionali; può inoltre ratificare la formazione di Gruppi orientati ad organizzare attività e affrontare problemi in sede locale. Le Commissioni e i Gruppi locali nominano un coordinatore che sarà responsabile verso gli organi direttivi; nel caso in cui egli non sia un consigliere, potrà ugualmente partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato alla nomina dei Consiglieri aggiunti, con funzioni consultive e di collaborazione, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso.

- Il Consiglio Direttivo nomina i delegati e i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti e organizzazioni.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, da un vicepresidente.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente, o in sua vece da uno dei vicepresidenti, ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.


13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, tra cui il Presidente o un Vice-Presidente. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

16. In casi di emergenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte in teleconferenza.

Paola Maria Campassi



**Art. 14**  
**Presidente**

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e ha la rappresentanza legale di Pro Natura Torino APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al più anziano tra i vicepresidenti.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

**Art. 15**  
**Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – Decreto. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'organo di controllo dura in carica 2 anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 16**  
**Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

**Art. 17**  
**Comitato Tecnico**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Tecnico cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che Pro Natura Torino APS intende promuovere.

**Art. 18**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di Pro Natura Torino APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione di Pro Natura Torino APS, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.


4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 19

##### Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Paola Maria Camparisi*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Maria Camparisi', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature.